Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 febbraio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **975**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **976**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze . Pag. 852

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **977**.
Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli . . . . Pag. 854

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **978**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia . . . . Pag. 854

1973

LEGGE 2 febbraio 1973, n. **7**.
Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole. Pag. 854

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1973, n. **8**.
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968. Pag. 857

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Sostituzione di rappresentanti dell'Ufficio italiano dei cambi in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 . . . . Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara. Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo. Pag. 859

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia. Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino. Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento. Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta. Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli. Pag. 861

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno. Pag. 861

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari. Pag. 861

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.
Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi. Pag. 862

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia. Pag. 862

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce. Pag. 862

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto. Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera. Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza. Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro. Pag. 863

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza. Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo. Pag. 864

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina. Pag. 865

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna. Pag. 865

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania. Pag. 865

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento. Pag. 866

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta. Pag. 866

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ficarolo . . . . . Pag. 866

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur Pag. 867

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della « Lotteria Italia » (Manifestazione 1972) . . . . . Pag. 867

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 868

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 868

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 Pag. 868

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 868

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972. Pag. 869

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972 . . . Pag. 870

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « SS. Salvatore » di Paternò ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . . . . Pag. 870

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Lentini ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici . . . . Pag. 870

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico Pag. 870

Regione Toscana:

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giovanni Valdarno . . Pag. 870

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sesto Fiorentino . Pag. 870

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso, per esami, a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi» delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri Pag. 871

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a ottanta, centonovanta, dieci posti di manovale in prova . Pag. 877

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova Pag. 878

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova . Pag. 878

Regione Lombardia: Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone . . . . Pag. 878

Ufficio medico provinciale di Bologna: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna . . Pag. 879

REGIONI

Regione Piemonte:

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1972, n. **13.**

Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica . . . . . Pag. 879

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. **1.**

Norme per le indagini conoscitive, gli studi e le ricerche inerenti le funzioni regionali . . . . . . Pag. 880

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. **2.**

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni . Pag. 880

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **975.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 140, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole, in « Chirurgia polmonare » e « Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio » mutano rispettivamente la denominazione in quelle di scuola in « Chirurgia toraco-polmonare » e in « Malattie dell'apparato digerente ».

Gli articoli da 209 a 217 relativi alla scuola in « Chirurgia polmonare » che muta la denominazione in quella di scuola in « Chirurgia toraco-polmonare » sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in chirurgia toraco-polmonare

Art. 209. — Per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia toraco-polmonare si richiedono tre anni di corso.

Art. 210. — La scuola è costituita presso il centro di chirurgia toraco-polmonare dell'Università di Torino ed è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore del centro di chirurgia toraco-polmonare, coadiuvato da docenti da lui proposti e particolarmente preparati su tale materia.

Art. 211. — Il materiale didattico è costituito dai degenti per affezioni delle vie respiratorie del centro toraco-polmonare, dal materiale anatomo-patologico e dalla documentazione raccolta nel museo e nell'archivio del centro, nonché dalla biblioteca.

Art. 212. — Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti specialistici.

Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia dell'apparato respiratorio (annuale);

2) anatomia chirurgica dell'apparato toraco-polmonare (annuale);

3) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale);

4) anatomia patologica delle affezioni dell'apparato toraco-polmonare (annuale);

5) anestesia e rianimazione in chirurgia dell'apparato respiratorio (annuale).

2° *Anno*:

1) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio e valutazione funzionale (biennale);

2) semeiotica e diagnostica clinica e strumentale delle affezioni dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino (annuale);

3) diagnostica radiologica toraco-polmonare (annuale);

4) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale).

3° *Anno*:

1) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, della parete toracica e del mediastino (biennale);

2) patologia, clinica e terapia chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma (annuale);

3) chirurgia della tubercolosi polmonare (annuale);

4) tecnica operatoria per le affezioni dell'apparato toraco-polmonare (annuale);

5) elementi di fisioterapia respiratoria (annuale).

Durante i tre anni di corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di diagnostica, di tecnica operatoria, di laboratorio ed anche di indole pratica.

Art. 213. — La frequenza alle lezioni e conferenze ed esercitazioni teoriche e pratiche è obbligatoria.

Art. 214. — Alla fine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione dell'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti a quest'ultimo, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 215. — Alla fine del terzo anno del corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia dell'apparato respiratorio concordato tra il diplomando ed il direttore della scuola all'inizio del terzo anno di corso. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la direzione almeno quindici giorni prima dell'esame.

Art. 216. — Il numero degli iscritti è di quarantaquattro (44) per i tre anni di corso.

Art. 217. — La commissione per gli esami di profitto è costituita dal direttore della scuola e da due membri scelti tra i docenti del corso.

La commissione per l'esame di diploma è formata da sette membri ed è presieduta dal preside della facoltà o da un professore da lui delegato.

Di essa fanno parte altri membri scelti dal preside fra i professori ed i liberi docenti dell'Università di Torino.

Gli articoli 242 e 244 relativi alla scuola di specializzazione in « Malattie dell'apparato digerente, della nutrizione e del ricambio » che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in « Malattie dello apparato digerente » sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione
in malattie dell'apparato digerente

Art. 242. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente.

La durata del corso è di quattro anni: tre anni di corso con frequenza obbligatoria ed esami, ed un anno di tirocinio pratico presso la clinica medica.

Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti è di cinque per ogni anno di corso.

Art. 244. — Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

Anatomia patologica; fisiopatologia; chimica clinica; semeiotica fisica e strumentale; clinica medica.

2° *Anno*:

Semeiotica fisica e strumentale; semeiotica radiologica; malattie del tubo digerente; clinica medica.

3° *Anno*:

Malattie del fegato e del pancreas; clinica medica.

4° *Anno*:

Tirocinio pratico da svolgersi in clinica medica.

Per le materie biennali e triennali, sarà dato un esame al termine del biennio e del triennio.

Materie complementari:

Dietetica; indicazioni alla terapia chirurgica (semestrali).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 82. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n **976.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « Fisiochinesiterapia » muta la denominazione in quella di scuola in « Terapia fisica e riabilitazione ».

L'art. 281, relativo alla « Scuola di specializzazione in fisiochinesiterapia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione » è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione

Art. 281. — *a*) La scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione.

b) Il corso ha la durata di tre anni.

c) Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia previo esami di ammissione.

d) Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso, per un totale di trenta iscritti.

e) La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per tutta la durata dell'anno accademico (nove mesi). E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia o di fisioterapia di ospedali di prima categoria.

Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata dei corsi di studio.

g) Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

h) Le materie di insegnamento si distinguono in materie di base e in materie di caratterizzazione.

i) Le materie di base sono le seguenti:

1) Principi di anatomia funzionale (biennale);
2) Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (biennale);
3) Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (biennali);
4) Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche e traumatologiche (biennali);
5) Massoterapia e terapia manuale;
6) Cinesiologia - Ginnastica medica;
7) Idroterapia e balneoterapia;
8) Elettrologia e elettroterapia;
9) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
10) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
11) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Le materie di caratterizzazione sono le seguenti:

1) Elettromiografia;
2) Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
3) Rieducazione respiratoria;
4) Riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
5) Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;
6) Medicina assicurativa;
7) Rieducazione nei disturbi della visione;
8) Climatoterapia;
9) Problemi di riabilitazione geriatrica;
10) Riqualificazione professionale.

l) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *anno*:

Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative). Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra).

2° *Anno*:

Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno);
Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);
Massoterapia e terapia manuale;
Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
Idroterapia e balneoterapia;
Elettromiografia;
Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
Medicina assicurativa;
Riqualificazione professionale.

3° *Anno*:

Elettroterapia ed elettrologia;
Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
Rieducazione respiratoria;
Climatoterapia;
Problemi di riabilitazione geriatrica;
Riabilitazione nei disturbi della visione;
Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione.

m) Gli esami si svolgono per singola materia. Gli esami saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie fondamentali del corso. Sarà soltanto consentito di posticipare gli esami delle eventuali materie di caratterizzazione, il cui superamento è comunque necessario per l'ammissione all'esame di diploma.

n) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

o) L'unificazione degli ordinamenti delle singole scuole nelle varie università italiane faciliterà eventuali trasferimenti da una scuola all'altra per giustificati motivi. La validità dei motivi sarà giudicata dal direttore della scuola ed in caso di contestazione dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 83. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **977**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 18. — Nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in « Economia marittima », l'insegnamento di « Geografia economica » da annuale diventa biennale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 84. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **978**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62, relativo alle norme dell'esame di laurea in medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella discussione di una dissertazione scritta da presentarsi in segreteria almeno venti giorni prima della apertura della sessione ».

L'art. 318, relativo alla scuola per tecnici di radiologia medica è modificato nel senso che il numero massimo degli iscritti passa da ventuno a trenta e gli iscritti per ogni anno di corso da sette a dieci.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 81. — VALENTINI

LEGGE 2 febbraio 1973, n. **7**.

Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilità di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacità volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprietà (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonchè di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacità inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorità competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacità volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza

delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di più concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacità volumetrica dei serbatoi fissi e capacità complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacità totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

Art. 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attività debba essere svolta in una sola o in più province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorità concedente di:

a) essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

b) avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

c) aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

Art. 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge già esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorità competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Art. 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, è aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa lire	Modo di pagamento	Note
89-*bis*	Concessione per l'esercizio con recipienti propri della distribuzione e della vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole			Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono
	Tassa di rilascio ed annuale:			
	a) per parchi bombole di consistenza non superiore a 20.000 unità	15.000	ordinario	
	b) per parchi bombole di consistenza superiore a 20.000 unità	30.000	identico	

Art. 5.

I recipienti riempiti con gas di petrolio liquefatti, di capacità non inferiore ai cinque litri, destinati ad uso domestico o industriale, non possono essere detenuti in deposito o messi in distribuzione se l'impresa distributrice non abbia provveduto all'assicurazione:

a) della responsabilità civile cui è tenuta essa impresa o qualsiasi altro soggetto per danni conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi causati a persone, cose ed animali;

b) della responsabilità civile dell'utente o delle persone con esso conviventi, conseguenti all'uso dei recipienti e relativi annessi.

L'assicurazione è stipulata per somme non inferiori a 100 milioni per ogni evento che provochi danni a persone, cose e animali, con un limite di 10 milioni per ogni persona e di 30 milioni per le cose e gli animali.

Sono esclusi dai benefici derivanti dall'assicurazione di cui al primo comma, lettera *b*), coloro per i quali è prescritta l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

L'impresa distributrice entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge deve comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli estremi della polizza di assicurazione stipulata. Le eventuali variazioni debbono essere comunicate entro un mese dal loro verificarsi.

Analoga comunicazione deve essere fatta al prefetto competente.

Nei punti di distribuzione e di vendita devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell'impresa distributrice e gli estremi della polizza di assicurazione da essa stipulata ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, all'acquirente di gas di petrolio liquefatti in bombole di capacità volumetrica non inferiore ai 5 litri, deve essere consegnata, a cura del venditore, una polizza di utenza, rilasciata dall'impresa distributrice sulla quale sono riportate la denominazione e la sede dell'impresa distributrice, le generalità e il domicilio dell'utente e la forma della copertura assicurativa.

Copia della polizza, sottoscritta dall'utente, contenente l'impegno alla restituzione della bombola in suo possesso o, in mancanza, a pagare all'impresa la somma di lire cinquemila, deve essere conservata dall'impresa distributrice.

Tale copia, che deve essere restituita all'utente all'atto della riconsegna della bombola, costituisce titolo per ottenere ingiunzione, provvisoriamente esecutiva, di consegna o pagamento, ai sensi degli articoli 633 e 642 del codice di procedura civile. La polizza di utenza è esente da imposta di registro e bollo.

Art. 7.

I distributori di gas di petrolio liquefatti in bombole possono detenere nei loro negozi solo recipienti contenenti gas di petrolio liquefatti posti in commercio da imprese che abbiano ottemperato agli obblighi assicurativi previsti nella presente legge.

Devono altresì disporre di un deposito o di un reparto separato per ogni marca di gas secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di applicazione della presente legge, tenuto conto del numero delle bombole depositate.

Art. 8.

Per ogni recipiente contenente gas di petrolio liquefatti, l'utente deve essere in possesso della relativa polizza di utenza.

Gli utenti che detengano recipienti per gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore ai cinque litri devono, entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adempiere a quanto disposto nel precedente comma, restituendo le bombole per le quali non abbiano la polizza di utenza. Gli inadempienti sono puniti con l'ammenda di lire 30 mila.

Art. 9.

Ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità da stabilire nel regolamento di esecuzione della presente legge, a istruire i propri distributori e addetti nell'uso dei recipienti e dei loro annessi. L'associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) rilascerà agli addetti alla distribuzione una attestazione dalla quale risulti la conseguita idoneità al compimento delle operazioni connesse all'attività di distribuzione dei recipienti dell'impresa che ha provveduto all'istruzione.

L'ANCC deve dare immediatamente comunicazione al sindaco del comune in cui il distributore svolge la propria attività dell'avvenuto rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo.

Ogni comune deve tenere un elenco aggiornato dei rivenditori in possesso dell'autorizzazione comunale per la vendita dei gas di petrolio liquefatti in bombole.

Il distributore che intende rivendere nei suoi depositi gas di petrolio liquefatti di marca diversa da quelli dell'impresa per conto della quale ha ottenuto l'attestazione deve darne comunicazione al comune e all'impresa e restituire le bombole, le apparecchiature e i documenti in suo possesso.

Art. 10.

I recipienti per il contenimento di gas di petrolio liquefatti disciplinati dalla presente legge non possono essere adibiti ad altro uso.

Art. 11.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 è punito con ammenda fino a lire 2.000.000 o con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5, primo e secondo comma, 6, 7 e 9 è punito con ammenda fino a lire 1.000.000 o con l'arresto fino a tre mesi.

Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5, quarto comma, è punito con ammenda fino a L. 200.000.

La condanna importa sospensione della concessione o dell'autorizzazione di vendita per un periodo da due a sei mesi e la pubblicazione della sentenza.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, il prefetto, il sindaco, ai quali deve essere trasmessa copia del verbale o del rapporto, possono sospendere, secondo la loro competenza, la concessione o l'autorizzazione sino all'esito del giudizio penale, salvo quanto disposto dall'articolo 140 del codice penale.

Art. 12.

Entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge nel quale dovranno essere indicate anche le norme di sicurezza da osservarsi da parte delle aziende che provvedono al riempimento e alla distribuzione delle bombole per l'uso di gas di petrolio liquefatti.

Il regolamento dovrà prevedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative fino a 1 milione di lire, nonchè la sospensione della concessione in caso di recidiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — FERRI — RUMOR — GONELLA — VALSECCHI — MALAGODI — COPPO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1973, n. **8**.

Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per i lavori pubblici, per l'interno, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 16 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241 per il funzionamento dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, già prorogato con l'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato di tre anni.

Art. 2.

Il nono comma dell'art. 1 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito dal seguente:

« Per la valutazione delle attitudini specifiche a svolgere le mansioni cui saranno destinati, gli aspiranti sono sottoposti ad un esame preventito di idoneità da parte di una commissione composta dall'ispettore generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, che la presiede, da un magistrato della Corte dei conti in servizio presso una sezione della Corte medesima per la Regione siciliana e dal direttore della ragioneria regionale dello Stato di Palermo. Le funzioni di segretario della commissione sono esplicate da un funzionario dell'ispettorato generale anzidetto designato dall'ispettore generale ».

Art. 3.

L'art. 6 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è così sostituito:

« Allo spostamento delle strade statali, provinciali e comunali, anche se non ancora classificate, nonchè allo spostamento degli acquedotti, delle linee telefoniche, telegrafiche ed elettriche, necessari per rendere libere le aree occorrenti per l'attuazione del trasferimento degli abitati, per la ricostruzione fuori sito degli abitati e per l'urbanizzazione delle aree relative, nonchè per la realizzazione di tutte le opere di competenza dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 si provvede a spesa dell'Ispettorato medesimo, previa approvazione dei progetti nei quali sono previsti i lavori necessari, sentito il comitato tecnico amministrativo. Le opere sono eseguite dagli Enti proprietari ai quali i lavori sono dati in concessione ».

Art. 4.

Le disposizioni del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni si applicano a tutte le espropriazioni da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 21 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, modificato dall'art. 16 della legge 29 luglio 1968, n. 858 e dall'art. 34 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 sostituito dall'art. 17 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è sostituito con il seguente:

« Per provvedere agli interventi di cui ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 258.650 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 13.615 milioni, lire 31.000 milioni, lire 71.890 milioni, lire 16.535 milioni, lire 10.705 milioni, lire 19.905 milioni, lire 15.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974 e di lire 10.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1975 al 1982.

Art. 6.

Lo stanziamento di cui all'art. 38 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, per gli interventi di pronto soccorso di competenza del Ministero dei lavori pubblici è integrato di L. 6.800 milioni.

Detta maggiore somma di L. 6.800 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 3.400 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974.

Art. 7.

Lo stanziamento di cui all'art. 36-*ter* della legge 18 marzo 1968, n. 241, per interventi nei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 1967, è integrato di lire 2.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Art. 8.

I contributi dello Stato a favore dei bilanci dei comuni di cui al primo comma dell'art. 43 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed integrato con legge 29 luglio 1968, n. 858, e concessi anche per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, dall'art. 42 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e per gli esercizi finanziari 1971 e 1972 dall'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente concessi per l'anno finanziario 1973.

Al fine predetto, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1973 che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il Ministro per l'interno è autorizzato a disporre l'anticipazione nella misura dell'80 per cento, salvo conguaglio in sede di liquidazione.

Art. 9.

L'obbligo dell'adempimento del servizio civile ammesso come sostitutivo di quello militare di leva di cui alle leggi 30 novembre 1970, n. 953 e 20 dicembre 1971, n. 1155, si intende assolto anche nel caso in cui i giovani interessati possano dimostrare, attraverso apposita certificazione della competente Amministrazione comunale, di essere stati, per il periodo prescritto, ininterrottamente disponibili anche se il loro concreto impiego sia del tutto mancato per causa non volontaria.

Art. 10.

Le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, sono ulteriormente applicabili dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.

Art. 11.

Il termine del 31 dicembre 1968 previsto dall'art. 17, primo comma, del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 182, prorogato sino al 31 dicembre 1970 dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 e fino al 31 dicembre 1972 dall'art. 10 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1971, n. 491, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1973.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di L. 550 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1973.

Art. 12.

All'onere di lire 18.150 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno finanziario 1973 mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro e di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a 9 anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

I certificati di credito saranno ammortizzati in 10 anni con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello in cui è stata stabilita l'emissione dell'ultima quota dei certificati stessi, e frutteranno interessi pagabili in rate semestrali posticipate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.

Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno determinati i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento anche anticipato dei titoli stessi.

Ove l'estrazione a sorte dei certificati di credito avvenga presso la Direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della Direzione generale del tesoro.

Ai certificati di credito, ai loro interessi ed agli atti comunque ad essi relativi, sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi e le relative cedole sono equiparate a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite, e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi e possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo, si farà fronte, per l'anno 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 e 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'anno 1973.

Art. 13.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1974 al 1982 sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente decreto che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno, con la legge stessa, di volta in volta stabilite.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — RUMOR — VALSECCHI — COPPO — TAVIANI — MALAGODI

Visto, il *Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Sostituzione di rappresentanti dell'Ufficio italiano dei cambi in seno al comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente l'ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, relativo alla composizione del comitato di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la lettera n. 5592 del 3 ottobre 1972 dell'Ufficio italiano dei cambi, con la quale vengono designati, in rappresentanza dell'ufficio medesimo in seno al suddetto comitato, il dott. Giuseppe Moggi, vice direttore, quale membro effettivo in sostituzione del dott. Alfredo Vernucci, e il dott. Mario Orazi, procuratore, quale membro sostituto in luogo del dott. Emanuele Pezzarossa;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Moggi, vice direttore, è nominato membro effettivo, in rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi, in sostituzione del dott. Alfredo Vernucci.

Il dott. Mario Orazi, procuratore, è nominato membro sostituto, in rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi, in luogo del dott. Emanuele Pezzarossa.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(772)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Pescara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.712
Salariati fissi:		
comuni	»	3.263
qualificati	»	3.601
specializzati	»	3.940

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(333)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Teramo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Teramo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.399
Salariati fissi:		
comuni	»	2.962
qualificati	»	3.271
specializzati	»	3.579

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(334)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Isernia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Isernia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 3.255

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.867
qualificati . . . » 3.162
specializzati . . . » 3.458

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(335)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Avellino ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 3.390

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.763
qualificati . . . » 3.018
specializzati . . . » 3.272

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(336)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Benevento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 3.420

Salariati fissi:

comuni . . . » 2.753
qualificati . . . » 3.039
specializzati . . . » 3.325

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(337)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Caserta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.866
Salariati fissi:		
comuni	»	3.526
qualificati	»	3.922
specializzati	»	4.174

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(338)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.370
Salariati fissi:		
comuni	»	3.483
qualificati	»	3.822
specializzati	»	4.161

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(339)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.549
Salariati fissi:		
comuni	»	3.002
qualificati	»	3.418
specializzati	»	3.788

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(340)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . L. 4.315

Salariati fissi:

comuni . » 2.906
qualificati . . . . . . » 3.230
specializzati » 3.585

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(341)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Brindisi ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti L. 4.165

Salariati fissi:

comuni . » 3.268
qualificati » 3.585
specializzati » 3.956

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(342)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.316

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.168
qualificati . . . . » 3.509
specializzati . . . . » 3.850

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(343)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.359

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 3.435
qualificati . . . . » 3.830
specializzati . . . . » 4.315

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(344)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.496

Salariati fissi:

comuni . . . . . . » 3.101
qualificati . . . . » 3.340
specializzati . . . . . » 3.638

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(345)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.920

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.799
qualificati . . . . » 3.108
specializzati . . . . » 3.418

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(346)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.983

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.712
qualificati . . . . » 3.053
specializzati . . . . » 3.393

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(347)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Catanzaro ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.234
Salariati fissi:	
comuni	» 2.600
qualificati	» 2.989
specializzati	» 3.401

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(348)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Cosenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.321
Salariati fissi:	
comuni	» 2.392
qualificati	» 2.692
specializzati	» 2.992

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(349)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Reggio Calabria ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 3.533
Salariati fissi:	
qualificati	» 2.566
specializzati	» 2.852

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(350)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Palermo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Palermo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 3.883
Salariati fissi:	
comuni	» 2.621
qualificati	» 2.942
specializzati	» 3.262

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(356)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Messina ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 3.810
Salariati fissi:	
comuni	» 3.156
qualificati	» 3.482
specializzati	» 3.808

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(355)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Enna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.301
Salariati fissi:	
comuni	» 3.085
qualificati	» 3.318
specializzati	» 3.593

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(354)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Catania ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L. 4.405
Salariati fissi:	
comuni	» 3.486
qualificati	» 3.854
specializzati	» 4.207

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(353)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Agrigento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Agrigento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.058

Salariati fissi:

qualificati » 2.634

specializzati . » 2.933

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(351)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per il 1972 dei lavoratori agricoli della provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8 e 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1972, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1972 nella provincia di Caltanissetta ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.015

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.517

qualificati . . . . » 2.825

specializzati . . . . » 3.133

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(352)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 gennaio 1973.

Proroga della gestione commissariale del comune di Ficarolo.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 28 novembre 1972, è stato sciolto il consiglio comunale di Ficarolo ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Luigi Santaniello;

Alla scadenza del periodo previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari di importanti opere pubbliche ed il riordinamento dei vari servizi, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione civica.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto prefettizio in data odierna, a prorogare la gestione commissariale di mesi tre, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Rovigo, addì 31 gennaio 1973

Il prefetto: RICCIARDI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 28 novembre 1972, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Ficarolo e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Luigi Santaniello;

Considerata la prossima scadenza del termine per la durata della gestione commissariale stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Ficarolo, affidata al vice prefetto ispettore dott. Luigi Santaniello con decreto del Presidente della Repubblica, è prorogata per il periodo di tre mesi a decorrere dal 1° febbraio 1973.

Rovigo, addì 31 gennaio 1973

Il prefetto: RICCIARDI

(2078)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ian Tindall Boag, vice console di Gran Bretagna a Milano.

(599)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Horacio Samuel Ballestrin, console generale dell'Argentina a Milano.

(600)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Kovačic Srećko, console di Jugoslavia a Trieste.

(601)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Frederico Meira de Vasconcellos, console generale del Brasile a Genova.

(602)

In data 29 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Locatelli, console onorario della Colombia a Firenze.

(603)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giorgio Irneri, console onorario del Sud Africa a Trieste.

(604)

In data 19 dicembre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Kosor Marinko, console di Jugoslavia a Trieste.

(605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE PER LE ENTRATE SPECIALI

Bollettino ufficiale della « Lotteria Italia » (Manifestazione 1972)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1973 ed esito della manifestazione televisiva e radiofonica « Canzonissima 1972 ».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai cantanti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie AV n. 45082:
L. 150 milioni abbinato al cantante M. Ranieri;

2) Biglietto serie C n. 05033:
L. 130 milioni abbinato al cantante G. Morandi;

3) Biglietto serie FS n. 12355:
L. 120 milioni abbinato alla cantante I. Zanicchi;

4) Biglietto serie AP n. 43801:
L. 110 milioni abbinato alla cantante Marcella;

5) Biglietto serie E n. 96305:
L. 100 milioni abbinato al cantante N. Di Bari;

6) Biglietto serie BL n. 57416:
L. 90 milioni abbinato al cantante M. Reitano;

7) Biglietto serie CO n. 64097:
L. 85 milioni abbinato alla cantante O. Berti;

8) Biglietto serie CD n. 99981:
L. 80 milioni abbinato alla cantante R. Fratello.

B) Premi di seconda categoria: attribuiti ai successivi 25 biglietti venduti estratti nell'ordine:

9) Biglietto serie CR n. 04858: L. 40 milioni;
10) » » CE » 08481: » 39 milioni;
11) » » AD » 19359: » 38 milioni;
12) » » DL » 11946: » 37 milioni;
13) » » ET » 34881: » 36 milioni;
14) » » CI » 61229: » 35 milioni;
15) » » Z » 93572: » 34 milioni;
16) » » CN » 07509: » 33 milioni;
17) » » FA » 30614: » 32 milioni;
18) » » S » 63900: » 31 milioni;
19) » » CU » 12645: » 30 milioni;
20) » » CB » 00880: » 29 milioni;
21) » » CE » 74333: » 28 milioni;
22) » » EG » 13985: » 27 milioni;
23) » » BB » 55433: » 26 milioni;
24) » » BL » 57636: » 25 milioni;
25) » » EE » 43563: » 24 milioni;
26) » » AG » 63958: » 23 milioni;
27) » » DL » 13944: » 22 milioni;
28) » » DN » 21567: » 21 milioni;
29) » » BI » 85836: » 20 milioni;
30) » » EG » 62556: » 19 milioni;
31) » » BU » 38087: » 18 milioni;
32) » » CP » 84500: » 17 milioni;
33) » » U » 19548: » 16 milioni;

C) Premi di consolazione di L. 10 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

34) Biglietto serie A n. 50295;
35) » » D » 44836;
36) » » E » 22284;
37) » » E » 87791;
38) » » F » 00487;
39) » » F » 05530;
40) » » H » 06456;
41) » » M » 74581;
42) » » P » 16499;
43) » » R » 10721;
44) » » T » 59596;
45) » » U » 50492;
46) » » V » 13610;
47) » » Z » 27045;
48) » » AA » 63666;
49) » » AB » 17674;
50) » » AB » 20309;
51) » » AC » 05983;
52) » » AC » 18651;
53) » » AD » 00867;
54) » » AD » 74485;
55) » » AF » 63383;
56) » » AM » 62805;
57) » » AN » 31980;
58) » » AQ » 09882;
59) » » AR » 87654;
60) » » AT » 85070;
61) » » AU » 08139;
62) » » AU » 26756;
63) » » BF » 14574;
64) » » BO » 65932;
65) » » BQ » 19090;
66) » » BU » 74996;
67) » » BU » 83544;
68) Biglietto serie CA n. 24647;
69) » » CA » 83101;
70) » » CB » 83144;
71) » » CC » 82051;
72) » » CC » 83442;
73) » » CH » 51717;
74) » » CH » 76333;
75) » » CL » 50500;
76) » » CN » 55023;
77) » » CN » 83390;
78) » » CQ » 15557;
79) » » CR » 52944;
80) » » CS » 43130;
81) » » CS » 50056;
82) » » CT » 47871;
83) » » CZ » 38111;
84) » » DB » 99328;
85) » » DC » 16454;
86) » » DF » 91624;
87) » » DM » 34294;
88) » » DM » 79042;
89) » » DQ » 59691;
90) » » DT » 27563;
91) » » DZ » 68379;
92) » » EA » 67221;
93) » » EE » 22716;
94) » » EP » 35447;
95) » » FD » 02745;
96) » » FG » 84731;
97) » » FM » 12792;
98) » » FN » 61414;
99) » » FS » 25958;
100) » » FT » 24010;

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1) Biglietto serie AV n. 45082: L. 4.500.000;
2) » » C » 05033: » 4.000.000;
3) » » FS » 12355: » 3.500.000;
4) » » AP » 43801: » 3.000.000;
5) » » E » 96305: » 2.500.000;
6) » » BL » 57416: » 2.000.000;
7) » » CO » 64097: » 1.500.000;
8) » » CD » 99981: » 1.000.000;

Ai venditori dei 25 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 67 biglietti vincenti i premi di consolazione L. 100.000 ciascuno.

(611)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.560.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1612)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.472.449, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1613)

Autorizzazione al comune di Pratola Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pratola Peligna (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.801.021, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1614)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Puglianello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.026.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1615)

Autorizzazione al comune di Pontelandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pontelandolfo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.174.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1616)

Autorizzazione al comune di Ponte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Ponte (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.054.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1617)

Autorizzazione al comune di Pietraroja ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pietraroja (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.189.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1618)

Autorizzazione al comune di Pesco Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pesco Sannita (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.654.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1619)

Autorizzazione al comune di Paolisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paolisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.290.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1620)

Autorizzazione al comune di Pannarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pannarano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.707.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1621)

Autorizzazione al comune di Pago Veiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Pago Veiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.289.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1622)

Autorizzazione al comune di Paduli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Paduli (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.854.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1623)

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Quindici (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.884.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1624)

Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.750.360, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1625)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.696.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1626)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.255.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1627)

Autorizzazione al comune di San Lorenzo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lorenzo Maggiore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.930.853, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1628)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.770.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1629)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.667.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1630)

Autorizzazione al comune di San Giorgio La Molara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giorgio La Molara (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.247.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1631)

Autorizzazione al comune di San Giorgio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Giorgio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.977.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1632)

Autorizzazione al comune di San Bartolomeo in Galdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 84.157.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1633)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.418.553, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1634)

Autorizzazione al comune di Secinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Secinaro (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.661.588, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1635)

Autorizzazione al comune di Summonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Summonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.061.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1636)

Autorizzazione al comune di Sperone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Sperone (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.721.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1637)

Autorizzazione al comune di San Michele di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Michele di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.261.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1638)

Autorizzazione al comune di San Mango sul Calore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di San Mango sul Calore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.874.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1639)

Autorizzazione al comune di Salza Irpina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Salza Irpina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.152.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1640)

Autorizzazione al comune di Torre le Nocelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Torre le Nocelle (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.811.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1641)

Autorizzazione al comune di Tagliacozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Tagliacozzo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.085.754, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1642)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.771.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1643)

Autorizzazione al comune di Villetta Barrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villetta Barrea (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.054.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1644)

Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.605.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1645)

Autorizzazione al comune di Villa Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 31 gennaio 1973, il comune di Villa Sant'Angelo (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.686.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1646)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale generale di zona « SS. Salvatore » di Paternò ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.21/8-3024, in data 9 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale generale di zona « SS. Salvatore » di Paternò (Catania) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(552)

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Lentini ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 900.8/III.76/3-3025, in data 9 gennaio 1973, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Lentini (Siracusa) è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ente medesimo, ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046.

(553)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 549 Mod. 243 D.P. — Data: 27 luglio 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Laura Maria Brovia, nata a Genova il 22 marzo 1933 e Delfina Tosa ved. Brovia, nata a Dego il 3 settembre 1904, domiciliate a Genova. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale L. 20.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 gennaio 1973

(541)

REGIONE TOSCANA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Giovanni Valdarno

Con deliberazione della giunta regionale n. 1840, in data 21 novembre 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di San Giovanni Valdarno, provincia di Arezzo, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(505)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sesto Fiorentino

Con deliberazione della giunta regionale n. 1718, in data 14 novembre 1972, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Sesto Fiorentino, provincia di Firenze, ai sensi e per gli effetti della legge 17 agosto 1950, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni.

(641)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » delle carriere dello esercizio, riservato a geometri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Viste le deliberazioni in data 26 giugno 1972 e 7 novembre 1972 con le quali il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione di un concorso per esami a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a geometri;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(*Numero dei posti messi a concorso*)

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato a geometri.

I predetti dodici posti sono ripartiti fra le seguenti sedi di servizio:

Bari	Lecce
Bologna	Milano
Cagliari	Palermo
Catania	Roma
Chiaravalle	Torino
Firenze	Venezia

Art. 2.

(*Requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di geometra.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(*Domande di ammissione al concorso*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni;

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(Documentazione di rito)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non e ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo;

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale,

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*Regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*Prove di esame - Diario delle prove*)

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 29 e 30 maggio 1973.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi — senza ulteriore avviso — *alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti* presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

(*Formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Art. 11.

(*Pubblicazione della graduatoria e gravami*)

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 saranno pubblicate nel « Bollettino Ufficiale », parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*Commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*Nomina dei vincitori e servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.550, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*Assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente art. 1.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *gennaio* 1973
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 2

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera b) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione *eventualmente spettante:*

a) per coloro che abbiano riportato, per compartamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5), salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati:*

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi:*

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli

invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione, centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta, da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non ante-

riore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *prova*

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori: loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazioni della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizione e scomposizione delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª *prova*

Fisica:

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Leggi principali sul moto dei liquidi.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Principi di termodinamica.

Circuiti e linee elettriche - Nozioni sulle linee di trasmissione e di distribuzione - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Costruzioni e disegno di costruzioni:

Sollecitazioni, deformazioni elastiche e permanenti - Carichi di rottura, carichi di sicurezza dei materiali; grado di sicurezza - Vincoli e reazioni dei vincoli, tensioni interne, equilibrio elastico, equilibrio elasto-plastico, sollecitazioni semplici, casi più frequenti di sollecitazioni composte - Calcoli di verifica e di progetto - Studio delle travi - Teoria elementare del cemento armato; cemento armato pre-compresso.

Scavi di sbancamento e di fondazione - Fondazioni, murature, pilastri - Ossatura degli edifici, impiego del cemento armato - Archi a volte in muratura; cenni sulle volte in laterizio armato e in cemento armato - Solai in legno, in ferro, in cemento armato, in cemento armato e laterizio, laterizio armato - Copertura degli edifici - Scale: calcoli degli elementi e sistemi per la loro formazione - Prefabbricazione nel settore dell'edilizia.

Intonaci, rivestimenti interni ed esterni, tinteggiatura, verniciatura; serramenti di porte e finestre; uniformazione dei tipi e fabbricazione in serie.

Impianti di provvista e distribuzione dell'acqua. Moto del l'acqua nei canali e nelle condotte forzate. Misura di portata. Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Impianti igienici, impianti di riscaldamento e di areazione; impianti di illuminazione.

Rappresentazione di proiezione orizzontale e proiezione assonometrica di strutture di fabbrica; progettazione di solai e coperture di edifici - Schemi di impianti interni.

Contabilità dei lavori - Determinazione dei prezzi unitari nelle costruzioni: analisi dei prezzi; contratti e capitolati, generali e speciali - Computi metrici, norme di legge per la contabilità, la direzione ed il collaudo delle opere eseguite per conto dello Stato - Libretto delle misure, registro di contabilità, stati di avanzamento, certificati d'acconto, registri e manuale di cantiere per la direzione e l'assistenza dei lavori.

Materiali da costruzione:

Pietre naturali ed artificiali - Materiali leganti; calci, gessi e cementi - Ghiaie, sabbie, pozzolane - Acqua per costruzioni - Malte e calcestruzzi - Legnami e trattamenti chimici del legname - Materiali metallici - Laterizi - Materiali per impermeabilizzazioni - Pavimentazioni - Sostanze plastiche e loro impiego nell'edilizia - Tinte, vernici e vetri - Norme per l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione.

Topografia:

Strumenti topografici e loro impiego nella pratica.

Rilevamenti planimetrici - Poligonali aperte e chiuse - Tolleranze e compensazioni - Operazioni topografiche di rilevamento per la formazione delle mappe - Tipi di frazionamento.

Agrimensura - Metodi per la determinazione delle aree - Divisione delle aree, rettifica dei confini.

Rilevamenti altimetrici - Piani quotati e piani a curve di livello - Rilevamenti e tracciamenti in galleria.

Celerimensura - Formule celerimetriche e loro applicazione - Operazioni di campagna e di calcolo.

Estimo:

Caratteri del giudizio di stima - Scopo ed oggetto del giudizio di stima - Costo, utilità e prezzo come oggetti del giudizio di stima - Il metodo di stima nella sua concezione unitaria e nei suoi procedimenti applicativi - Caratteri del metodo estimativo: parametri di comparazione - Vari metodi estimativi adottabili per la stima del prezzo del costo e dell'utilità attribui-

bile ai beni economici - Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili - Ripartizione delle spese condominiali - Stima dei danni ai fabbricati civili.

Elementi di contabilità:

Contabilità e sue funzioni - Concetto contabile di patrimonio e di reddito - Nozioni generali sui sistemi e metodi della contabilità; scritture elementari e sistematiche - Documenti contabili fondamentali - Rendiconti - Contabilità relativa ai prestatori d'opera.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità generale dello Stato;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34 A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) .
nato a . . (provincia di . .) il .
e residente dal (1) . . in . . (C.A.P. . .)
(provincia di . .) via . . n. .
chiede di essere ammesso al concorso, per esami a dodici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio, riservato a geometri.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età , , , , , ,

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di geometra conseguito presso l'Istituto tecnico di . . in data . .,

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione e la seguente (5) . .,

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) .

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle tre sedi di servizio qui appresso indicate in ordine di preferenza (7) . . e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede, qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

. lì . . .

Firma . . (8)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . .., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(481)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a ottanta, centonovanta, dieci posti di manovale in prova.

La prova scritta dei pubblici concorsi, per esami e per titoli, a complessivi ottanta, centonovanta e dieci posti di manovale in prova, avrà luogo il giorno 4 marzo 1973 nelle località e sedi appresso indicate:

Sede di Torino:

1) scuola media «Ugo Foscolo», via Piazzi, 57;

2) scuola media «N. Sauro», via Cassini, 94;

3) istituto commerciale «L. Einaudi», via Braccini, 11;

4) scuola media «R. Pezzani», via Millio, 42;

5) istituto commerciale «G. Sommeiller», corso Duca degli Abruzzi, 20.

Sede di Milano:

1) liceo ginnasio statale «Carducci», via Beroldo, 9;

2) liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73;

3) istituto tecnico commerciale e per geometri «G. Zappa», viale Marche, 71;

4) istituto tecnico commerciale «Verri», via Lattanzio, 38.

Sede di Verona:

1) istituto tecnico statale «G. Ferraris», via del Pontiere, 40;

2) istituto tecnico commerciale «A. M. Lorgna», corso Porta Nuova, 66.

Sede di Venezia:

1) istituto tecnico industriale «Pacinotti», via Caneve n. 93 - *Mestre*;

2) istituto tecnico industriale «Zuccante», via Baglioni n. 26 - *Mestre*;

3) liceo scientifico «G. Bruno», via Baglioni, 22 - *Mestre*.

Sede di Trieste:

1) istituto tecnico commerciale e per geometri « L. da Vinci », via P. Veronese.

Sede di Genova:

1) liceo ginnasio « A. Doria », via A. Diaz, 8;
2) istituto tecnico « V. Emanuele I », largo della Zecca, 4;
3) scuola media « G. Parini », via Archimede, 46.

Sede di Bologna:

1) istituto tecnico commerciale « L. Tanari », via Marchetti, 22;
2) liceo scientifico « A. Righi », viale Carlo Pepoli, 3;
3) istituto tecnico commerciale « G. Marconi », via Matteotti, 7;
4) scuola media « Zanotti », via Calori, 8.

Sede di Firenze:

1) liceo scientifico « L. da Vinci », via dei Marignolli, 1;
2) istituto professionale di Stato per il commercio « E. Peruzzi », via La Marmora, 20;
3) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », via del Terzolle, 91;
4) istituto tecnico industriale « L. da Vinci », (biennio), via Panciatichi, 27.

Sede di Ancona:

1) liceo scientifico « Luigi di Savoia », via Vecchini, s. n.;
2) scuola media « G. Leopardi », via Vittorio Veneto, 9;
3) istituto tecnico commerciale « B. Stracca », via Montebello, s. n.;
4) scuola media « G. Pascoli », via Cadore, 1/A;
5) scuola media « F. Podesti », via Urbino, 22.

Sede di Bari:

1) istituto tecnico statale e per geometri « Pitagora », corso Cavour, 249;
2) liceo scientifico « A. Scacchi », via Melo, 244;
3) istituto tecnico industriale « G. Marconi », piazza Peucetia, s. n.;
4) istituto tecnico industriale « M. Panetti », via Re David n. 186;
5) istituto tecnico commerciale « D. Romana », via Celso Ulpiani, 6.

Sede di Reggio Calabria:

1) istituto tecnico « R. Piria », via R. Piria, 6;
2) istituto tecnico industriale « A. Panella », via E. Cuzzocrea, 36;
3) liceo classico « T. Campanella », via T. Campanella, 25;
4) istituto magistrale « T. Gulli », via 2 settembre, 2/A.

Roma, addì 2 febbraio 1973

p. *Il direttore generale*: PANICELLI

(1650)

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione del citato stato giuridico e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1972, n. 6852, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquantacinque posti di conduttore in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Cossu dott. ing. Ciro, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:
Passaro dott. Antonio, ispettore capo superiore;
Risio dott. Pieretto, ispettore capo;
Cosentino dott. Aldo, ispettore;
Montenero Annibale, ispettore principale a riposo.

Segretario:
Bartocci Luigi, segretario superiore.

Roma, addì 21 novembre 1972

(615) *Il direttore generale*: BORDONI

Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1972, n. 8723, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquanta posti di conduttore in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:
Cossu dott. ing. Ciro, direttore centrale di 1ª classe.

Membri:
Vecchiotti dott. Alberto, ispettore capo superiore;
Fortini dott. ing. Mario, ispettore capo;
Bianchini dott. Mario, ispettore capo;
Cutroni dott. Paolo, ispettore principale.

Segretario:
Riccucci rag. Filiberto, revisore superiore di 1ª classe.

Roma, addì 21 novembre 1972

(614) *Il direttore generale*: BORDONI

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 1097 in data 15 luglio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 195 del 2 agosto 1968, con il quale è stato provveduto a nominare la commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone;
Vista la nota n. 5945 in data 23 novembre 1970, della prefettura di Cremona con la quale si designa quale componente della commissione in parola il dott. Michele De Bellis in sostituzione del dott. Gherardo Zoppoli;
Ritenuta la necessità di provvedere, con atto formale, a modificare la composizione della commissione giudicatrice;
Visto il regio decreto 11 maggio 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Michele De Bellis, direttore di sezione della prefettura di Cremona è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso interno per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone, in sostituzione del dott. Gherardo Zoppoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Milano, addì 15 dicembre 1972

(801) *Il presidente*: BASSETTI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7273 prot. n. 64 in data 15 novembre 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1969, bandito con decreto n. 2643 prot. n. 7844 in data 2 ottobre 1970.

Visto il proprio decreto n. 65 prot. n. 7279 in data 15 novembre 1972 con il quale è stata disposta l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso medesimo;

Considerato che la vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Anzola dell'Emilia ostetrica Baldini Virginia ha rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione di detta condotta alle candidate idonee che seguono in graduatoria, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione;

Visto che l'ostetrica Monari Luciana ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La condotta ostetrica unica del comune di Anzola dell'Emilia è assegnata all'ostetrica Monari Luciana.

Bologna, addì 30 dicembre 1972

Il medico provinciale: TANAS

(800)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1972, n. 13.

Norme provvisorie sullo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10 in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 22 dicembre 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale fa parte di diritto dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, assumendo tutte le funzioni già spettanti al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dei consorzi è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale ed è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

a) uno in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

b) uno in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

c) uno in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

d) uno in rappresentanza degli industriali;

e) uno in rappresentanza dei commercianti;

f) uno in rappresentanza degli agricoltori;

g) uno in rappresentanza degli artigiani;

h) due in rappresentanza dei professionisti ed artisti;

i) uno in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro;

l) il Direttore pro-tempore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

m) il direttore pro-tempore della sede provinciale dell'INPS;

n) il provveditore agli studi pro-tempore o un suo delegato;

o) il presidente pro-tempore della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

p) l'intendente di finanza pro-tempore o un suo delegato;

q) un direttore di scuola o preside d'istituto scelto dalla giunta regionale, su segnalazione dei provveditori agli studi, per ogni ramo di istruzione tecnica esistente nella circoscrizione del consorzio;

r) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura pro-tempore;

s) un delegato dell'Amministrazione provinciale.

Il presidente del consorzio è designato dalla giunta regionale.

Il vicepresidente del consorzio e il comitato esecutivo di cui all'art. 5 della legge 26 settembre 1935, n. 1946, scelti fra i membri del consiglio di amministrazione, sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta medesima.

Art. 3.

Spetta alla giunta regionale l'approvazione degli atti dei consorzi, di cui all'art. 19 del decreto legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82.

Art. 4.

Il Presidente della giunta regionale, quando se ne manifesti la necessità, previa deliberazione della giunta regionale, scioglie con proprio decreto il consiglio di amministrazione e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria, per la durata massima di 180 giorni.

Art. 5.

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre il consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente, ed entro il mese di marzo delibera il conto consuntivo riguardante l'esercizio scaduto.

Al conto consuntivo deve essere unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Il conto consuntivo dell'esercizio che si è chiuso al 30 giugno 1972 segue le procedure disposte dalla giunta regionale.

Per il periodo dal 1° luglio 1972 al 31 dicembre 1972 è deliberato un bilancio preventivo semestrale secondo le norme a carattere transitorio emanate dalla giunta regionale.

Il conto consuntivo relativo a questo esercizio semestrale è deliberato entro il 31 marzo 1973.

Art. 6.

I consigli di amministrazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deliberano la pianta organica del personale strettamente necessario ad adempiere le funzioni istituzionali del consorzio, nei limiti della situazione di fatto esistente al momento di entrata in vigore della presente legge.

Essi provvedono altresì, con effetto dal 1° gennaio 1973, ad inquadrare ed a sistemare il personale a qualsiasi titolo impiegato presso il consorzio all'entrata in vigore della presente legge sulla base delle mansioni di fatto esercitate e del trattamento economico in atto.

La norma del comma precedente non si applica al personale insegnante di istituti e scuole di ogni ordine e grado in servizio presso i consorzi, al personale comandato o distaccato da altri enti ed istituti, al personale addetto ai Centri di orientamento scolastico e professionale che sia legato con rapporti di collaborazione professionale e con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Resta fermo il trattamento al segretario del consorzio, nell'ipotesi di cui all'art. 11, terzo comma, del decreto legge 26 settembre 1935, n. 1946, e successive modificazioni.

Gli atti previsti da questo articolo sono approvati secondo le norme dall'art. 3.

Art. 7.

La giunta regionale dà le istruzioni che si rendono necessarie per l'applicazione della presente legge.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 12 dicembre 1972

CALLERI DI SALA

(364)

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. 1.

Norme per le indagini conoscitive, gli studi e le ricerche inerenti le funzioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 9, secondo comma, dello statuto la Regione può predisporre e realizzare ricerche, studi ed indagini conoscitive nelle materie di competenza, mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati, degli elementi e delle notizie all'uopo necessari.

La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, stabiliscono le modalità organizzative delle ricerche, degli studi e delle indagini conoscitive, assumendo i conseguenti impegni di spesa.

Art. 2.

Per gli scopi di cui al precedente articolo, la Regione può rivolgersi ad istituti ed organismi di studio e di ricerca, a facoltà od istituti universitari e ad altre istituzioni specializzate, nonchè a singoli esperti od a gruppi professionali, stabilendo con apposite convenzioni l'oggetto, le modalità esecutive e di compenso dei relativi incarichi.

La Regione, di norma, si vale dell'Istituto di ricerche economico-sociali (IRES) per gli studi e le ricerche per la formazione di piani regionali, di piani settoriali e di piani per aree subregionali.

La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affidano gli incarichi ed approvano le convenzioni di cui ai precedenti commi, assumendo i conseguenti impegni di spesa.

Art. 3.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 1 e 46 del bilancio per l'anno 1972 e con i corrispondenti capitoli del bilancio degli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 1973

CALLERI DI SALA

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1973, n. 2.

Norme per l'organizzazione, l'adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 9 *gennaio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione può organizzare convegni, riunioni, ed altre manifestazioni pubbliche riguardanti le sue funzioni, sia direttamente che in collaborazione con altri Enti pubblici e privati.

Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui avvenga in collaborazione con altri enti, la Regione può erogare ad essi un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti.

Art. 2.

La Regione può aderire a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue funzioni.

L'adesione può consistere nell'erogazione di un contributo finanziario, nell'invito di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonchè di esperti appositamente designati con le modalità di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

La giunta regionale e l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, determinano le modalità di organizzazione o di adesione, assumendo le occorrenti determinazioni ed i conseguenti impegni di spesa.

Art. 4.

Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui ai capitoli 1 e 40 del bilancio per l'anno 1972 e con i corrispondenti capitoli di bilancio degli anno successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 gennaio 1973

CALLERI DI SALA

(510)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.